

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 814)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(TANASSI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 1973

Aumento del contributo annuo dello Stato  
a favore della « Fondazione Acropoli Alpina »

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 5 dicembre 1941, n. 1497, venne istituita la « Fondazione acropoli alpina », con personalità giuridica propria e sede in Trento, al fine di curare la manutenzione e la custodia di una costruzione monumentale da denominarsi « Acropoli alpina » (di cui la legge stessa aveva autorizzato l'erezione sul Doss di Trento, a cura e spese dello Stato), nonchè la raccolta e la conservazione della documentazione storica, biografica e iconografica concernente gli alpini italiani e le loro imprese di guerra.

Per porre la Fondazione in condizione di attuare tali finalità la legge n. 1497 del 1941 prevede la concessione di un contributo annuo di lire 300 mila, successivamente elevato — nonostante che a causa del secondo conflitto mondiale lo Stato non avesse più realizzato la progettata costruzione monumentale dianzi accennata — a lire 500 mila

con legge 10 febbraio 1953, n. 74; a lire 1 milione con legge 25 ottobre 1960, n. 1315, ed a lire 2 milioni con legge 24 aprile 1967, n. 260.

Queste ultime leggi trassero origine dal fatto che nel frattempo la Fondazione aveva ottenuto in dono un immobile da parte del comune di Trento (e lo aveva trasformato mercè contributi straordinari per lire 30 milioni elargiti da quel comune e dalla regione Trentino-Alto Adige) per adibirlo a sede del « Museo nazionale degli alpini », ma non era in grado di far fronte alle spese di ordinaria amministrazione della Fondazione stessa ed a quelle necessarie per la manutenzione di detto immobile, per la ricerca e manutenzione dei cimeli, nonchè per il compenso da corrispondere ad un segretario e ad una dattilografa addetti al Museo.

Ora, a seguito dell'inaugurazione ufficiale del « Museo nazionale degli alpini », si ren-

de necessario assicurarne la funzionalità e la custodia (i cimeli del Museo sono stati già ripetutamente oggetto di manomissione da parte di malintenzionati) ponendo la Fondazione in grado di sostenere il relativo onere.

Poichè l'assunzione di un direttore, di un impiegato d'ordine e di un custode (orga-

nico minimo indispensabile proposto dalla Fondazione) comporta l'onere annuo di lire 5 milioni circa, da aggiungere a quello di lire 1 milione circa occorrente per l'ordinaria manutenzione dello stabile e per le spese generali, è necessario elevare ad almeno 6 milioni di lire il contributo annuo a carico del bilancio della Difesa.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato a favore della « Fondazione Acropoli Alpina », con sede in Trento, previsto dalla legge 24 aprile 1967, n. 260, è elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1972, da lire 2 milioni a lire 6 milioni.

### Art. 2.

All'onere di lire 8 milioni derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio 1973 si farà fronte quanto a lire 4 milioni a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1972 e quanto a lire 4 milioni mediante riduzione di pari importo dello stesso capitolo dell'esercizio 1973.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.